

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3137

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MEDURI, BEVILACQUA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2004

—————

Modifica al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, in materia
di interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città
di Reggio Calabria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, all'articolo 3, comma 3, recita testualmente: «In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto».

È noto che diverse opere programmate ai sensi del citato decreto sono già state appaltate ma non iniziate, mentre altre ancora, pur iniziate, sono state sospese. Tutto ciò anche a seguito di azioni legali in corso.

Ulteriori opere sono, invece, in procinto di essere appaltate ed è proprio su questo che le imprese sollevano la questione.

Infatti, alle imprese che hanno appaltato ed eseguito due lavori, è preclusa la possibilità di poter concorrere ai prossimi appalti.

Tale possibilità è, peraltro, preclusa a quelle imprese che pur avendo appaltato due lavori - rientrando nella casistica susposta - non hanno di fatto, eseguito alcuna opera.

Considerato che il decreto menzionato (anche detto «decreto Reggio») è vigente da ben 15 anni e andrà a scadere solo al raggiungimento degli obiettivi prefissati - quindi, presumibilmente, tra diversi anni - e al fine di evitare l'accentuarsi dello stato di grave crisi in cui versano le aziende della zona di Reggio Calabria, (e ciò in aperto contrasto con lo spirito del decreto), con il presente disegno di legge si propone la soppressione dell'ultima parte del comma 3 dell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, l'ultimo periodo è soppresso.

